

ALLEGATO 1 TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

VIGENTE

ART. 1 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo dei rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.

2. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

ART. 2 – Definizioni

~~1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalei d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.~~

PROPOSTA DI VARIANTE

ART. 1 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo dei rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.

2. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

ART. 2 – Definizioni

1. Compostaggio domestico: sistema di trattamento domiciliare degli scarti organici effettuato da utenze domestiche al fine di ottenere, per ossidazione biologica ed umificazione, la trasformazione degli scarti in COMPOST ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

1 bis. Utenza accreditata: utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e validate le modalità per lo svolgimento della pratica del compostaggio domestico;

1ter. Peso del Compostaggio: Quantitativo in peso degli scarti organici avviati a compostaggio domestico nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita negli atti regionali in conformità al D.M. 26 maggio 2016;

1quater. Operatore incaricato al monitoraggio e

<p>2.Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii <i>“i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici., raccolti in modo differenziato.”</i></p> <p>3.Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.</p> <p>4.Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio Igiene Urbana.</p>	<p>controllo del compostaggio: soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori;</p> <p>Iquines. Consulente domiciliare del compostaggio: soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio</p> <p>2.Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii <i>“i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici....omissis...., raccolti in modo differenziato.”</i></p> <p>3. Ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183, co 1) lett. e) si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, e non domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.</p> <p>4. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio Igiene Urbana.</p> <p>ART. 2 bis - Compostaggio non Domestico</p> <p>Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., subordinatamente all'assimilazione da parte del Comune, potranno attivare la pratica del compostaggio domestico nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui al presente regolamento (a dette utenze verrà applicata la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 37, co. 1) della L. 221/2015 previa modifica/integrazione del Regolamento IUC Comune di Fano). È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado</p>
---	--

<p>ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico</p> <p>1.Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli abitanti del Comune di Fano, che siano iscritti, o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>2.I soggetti di cui al comma 1, compresi coloro che già praticano un'attività di compostaggio domestico alla data di pubblicazione del presente Regolamento, si impegnano a ridurre il conferimento dei rifiuti organici, provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio al circuito di raccolta.</p> <p>3.I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:</p> <p>a)Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è che nell'abitazione per la quale si richiede l'attivazione della pratica del compostaggio, sia presente un giardino, un orto, o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso del composter che evidenzi la presenza di rifiuti organici in fase di compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.</p> <p>b)Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile; dovrà avvenire su terreni privati, pertinenziali all'abitazione per cui si richiede lo sgravio; il terreno, deve essere ricompreso nel territorio comunale; sono escluse, ovvero non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;</p>	<p>ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico</p> <p>1.Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli abitanti del Comune di Fano, che siano iscritti, o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>2.I soggetti di cui al comma 1, compresi coloro che già praticano un'attività di compostaggio domestico alla data di pubblicazione del presente Regolamento, si impegnano a ridurre il conferimento dei rifiuti organici, provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio al circuito di raccolta.</p> <p>3.I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:</p> <p>a) Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è che nell'abitazione per la quale si richiede l'attivazione della pratica del compostaggio, sia presente un giardino, un orto, o comunque un luogo all'aperto/terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti, è l'uso del composter, che evidenzi la presenza di rifiuti organici in fase di compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.</p> <p>b) Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile; dovrà avvenire su terreni privati, pertinenziali all'abitazione per cui si richiede lo sgravio; il terreno, deve essere ricompreso nel territorio comunale; sono escluse, ovvero non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;</p> <p>b.1) deve essere garantito l'accesso in maniera costante, abitudinario, continuativo e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e deve altresì garantito l'uso del compost prodotto</p> <p>b.2) deve essere consentita la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o degli incaricati del Gestore del Servizio di Igiene Ambientale incaricato dall'Amministrazione Comunale (da qui in avanti anche semplicemente "Gestore"),</p>
--	---

<p>c)Non avere insoluti pregressi in termini di TARI;</p> <p>d)Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino; non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni all'abitazione per cui è stata formulata la richiesta di compostaggio domestico.</p> <p>4.I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento.</p> <p>5.Gli organismi collettivi, così come definiti dal D.M. Ambiente 266/2016 (<i>“due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato”</i>), che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal DM sopra richiamato.</p> <p>6.Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.</p> <p>ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio.</p> <p>1.La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in ossequio alle norme igieniche, stabilite dalla disciplina vigente, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti.</p> <p>2.Il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, sugli scopi della propria nuova attività di compostaggio domestico, a non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del</p>	<p>b.3) disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, individuata in un'area minima di <u>12 mq</u></p> <p>c)Non avere insoluti pregressi in termini di TARI;</p> <p>d)Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha un giardino, un orto, o comunque un luogo all'aperto/terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio; non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni all'abitazione per cui è stata formulata la richiesta di compostaggio domestico.</p> <p>4.I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento. Fanno eccezione le utenze non domestiche a cui è applicabile l'Art. 2 bis del presente regolamento</p> <p>5.Gli organismi collettivi, così come definiti dal D.M. Ambiente 266/2016 (<i>“due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato”</i>), che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal DM sopra richiamato.</p> <p>6.Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.</p> <p>ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio.</p> <p>1.La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in ossequio alle norme igieniche, stabilite dalla disciplina vigente, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti.</p> <p>2.Il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, sugli scopi della propria nuova attività di compostaggio domestico, a non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore, da</p>
--	--

<p>Servizio di Igiene Ambientale incaricato dall'Amministrazione Comunale (da qui in avanti anche semplicemente "Gestore"), da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.</p> <p>3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla taxa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso contenitori posizionati all'aperto, preferibilmente in luogo semi ombreggiato e poggiati su suolo naturale, seguendo uno dei metodi descritti:</p> <p>- compostiera chiusa in plastica o in legno di tipo commerciale;</p> <p>4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il compost a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.</p> <p>5. Vanno adottati sistemi idonei a prevenire la presenza di animali indesiderati quali ratti e roditori in genere, garantendo la corretta aereazione del compost.</p> <p>6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di compostiere in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 7 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile all'art.889.</p>	<p>responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.</p> <p>3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla taxa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso contenitori posizionati all'aperto, preferibilmente in luogo semi ombreggiato e poggiati su suolo naturale, seguendo uno dei metodi descritti:</p> <p>- compostiera chiusa in plastica o in legno di tipo commerciale, <u>cassa, buca, cumulo</u></p> <p>4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il compost a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.</p> <p>5. Vanno adottati sistemi idonei a prevenire la presenza di animali indesiderati quali ratti e roditori in genere, garantendo la corretta aereazione del compost.</p> <p>6. I contenitori/struttura per il compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti; deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di compostiere chiuse: compostiere in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 2 metri dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 7 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno la distanza minima è di 10 mt dal confine con l'altrui proprietà. Tali distanze potranno essere derogate in conseguenza di accordi fra i confinanti.</p> <p>7. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica dell'autocompostaggio in modo continuativo durante l'anno; i soggetti compostatori non residenti, dovranno comunque garantire la continuità della pratica del compostaggio per tutta la durata della loro permanenza nell'immobile presso il cui è attivo il compostaggio domestico.</p> <p>8. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere disponibile un'area adeguata a
--	---

<p>ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili</p> <p>1.E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo. E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare. Il materiale non va compresso.</p> <p>2.Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.</p> <p>3.Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.</p> <p>4.Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:</p> <p>a)scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);</p> <p>b)piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);</p>	<p>seconda della modalità operativa scelta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta; • il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda. <p>ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili</p> <p>1.E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo. E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare. Il materiale non va compresso.</p> <p>2.Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.</p> <p>3.Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.</p> <p>4.Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:</p> <p>a)scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);</p> <p>b)piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);</p>
--	---

<p>c)ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame ;</p> <p>d)fiori recisi appassiti piante anche con pane di terra;</p> <p>e)segatura e trucioli di legno non trattato , paglia;</p> <p>f)residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;</p> <p>g)piccole quantità di Cenere di legna.</p> <p>5.E' comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:</p> <p>a)legno verniciato;</p> <p>b)olio di frittura;</p> <p>c)lettiere di animali domestici;</p> <p>d)tessuti;</p> <p>e)sostanze contenenti acidi;</p> <p>f)sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.</p> <p>6.Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.</p> <p>7.Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica formazione che sarà erogata all'utente da o per conto del Comune e/o Gestore, nella fase di avvio del compostaggio.</p> <p>8.Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla</p>	<p>c)ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, etc..) possono essere inserite solamente in quantità limitate;</p> <p>d)fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;</p> <p>e)segatura e trucioli di legno non trattato , paglia;</p> <p>f)residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;</p> <p>g)piccole quantità di Cenere di legna.</p> <p>5.E' comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:</p> <p>a)legno verniciato;</p> <p>b)olio di frittura;</p> <p>c)lettiere di animali domestici;</p> <p>d)tessuti;</p> <p>e)sostanze contenenti acidi;</p> <p>f)sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.</p> <p>g)vetro, ceramiche, plastiche, metalli;</p> <p>h) carta stampata;</p> <p>i)farmaci.</p> <p>6.Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.</p> <p>7.Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica formazione che sarà erogata all'utente da o per conto del Comune e/o Gestore, nella fase di avvio del compostaggio.</p> <p>8.Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla</p>
---	---

<p>capacità di compostaggio dovrà essere conferito in conformità con le modalità stabilite dalla legge vigente ed in conformità con il presente regolamento comunale e con le modalità stabilite dal gestore.</p> <p>9. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.</p> <p>10. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.</p> <p>11. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento.</p> <p>12. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e depositare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.</p> <p>13. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.</p> <p>14. Sono vietati l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private.</p> <p>15. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.</p>	<p>capacità di compostaggio dovrà essere conferito in conformità alle modalità stabilite dalla legge vigente ed in conformità con il presente regolamento comunale e con le modalità stabilite dal gestore.</p> <p>9. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.</p> <p>10. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.</p> <p>11. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento.</p> <p>12. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e depositare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.</p> <p>13. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.</p> <p>14. Sono vietati l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private.</p> <p>15. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.</p>
<p>ART. 6 - Iter procedurale e formazione</p>	<p>ART. 6 - Iter procedurale e formazione</p>
<p>1. L'adesione al compostaggio domestico è, nella fase disciplinata dal presente regolamento, su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi e che non hanno mai usufruito della relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune tramite il Gestore, utilizzando il modello, di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (Allegato A):</p>	<p>1. L'adesione al compostaggio domestico è, nella fase disciplinata dal presente regolamento, su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi e che non hanno mai usufruito della relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune tramite il Gestore, utilizzando tassativamente specifico modello predisposto dal Comune e/o dal Gestore per conto del Comune, e disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (in allegato fac-simile modello di richiesta – Allegato A); lo stesso modello è valido sia in caso di richiesta di assegnazione di una compostiera da parte del Comune e/o gestore per suo conto, sia in caso di comunicazione di detenzione compostiera di proprietà o fossa/cumulo..</p>
<p>2. Gli utenti che già praticano il compostaggio domestico e che usufruiscono della relativa riduzione</p>	<p>2. abrogato</p>

<p>del tributo TARI, per il mantenimento della stessa, devono presentare dichiarazione di sussistenza delle condizioni richieste dal presente Regolamento, utilizzando il modello, di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (Allegato A-bis).</p> <p>3. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento.</p> <p>4. Ai soli fini della riduzione del tributo TARI, il soggetto che presenta l'istanza è obbligatoriamente persona fisica intestataria di utenza TARI.</p> <p>5. In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione, a qualsiasi titolo (vendita, locazione, donazione, successione, ecc) dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o procedere con una comunicazione di cessazione della stessa.</p> <p>6. In caso di accoglimento favorevole dell'istanza, che verrà comunicata telefonicamente, via e-mail o per posta, ai recapiti indicati, e su richiesta dell'utente, verrà concessa una compostiera in comodato d'uso gratuito che potrà essere ritirata presso il luogo e con le modalità indicate nella comunicazione di accettazione istanza. Si allega fac simile del Contratto di affidamento compostiera in comodato d'uso gratuito, modello disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (Allegato B).</p> <p>7. Spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza, saranno valutate dal Gestore e non comporterà comunque un aumento della riduzione del tributo TARI.</p> <p>8. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario, intestatario TARI, potrà richiedere la compostiera, ricorrendone i requisiti. Qualora venissero meno le condizioni per cessazione del titolo di disponibilità</p>	<p>3. Con l'istanza l'utente dichiara di possedere i requisiti per l'adesione al compostaggio domestico e si impegna a rispettarne le modalità, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>4. Ai soli fini della riduzione del tributo TARI, il soggetto che presenta l'istanza è obbligatoriamente persona fisica intestataria di utenza TARI.</p> <p>5. In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione, a qualsiasi titolo (vendita, locazione, donazione, successione, ecc) dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o procedere con una comunicazione di cessazione della stessa.</p> <p>6. In caso di accoglimento favorevole dell'istanza, previa verifica di idoneità alla pratica del compostaggio da parte del personale incaricato dal Comune e partecipazione a momenti formativi/informativi organizzati dal Comune stesso e/o dal Gestore, si procederà all'iscrizione nell'Albo Compostatori. In caso di richiesta di assegnazione di compostiera da parte del Comune e/o Gestore, verranno fornite, ai recapiti indicati nell'istanza, tutte le indicazioni (giorno, orario, luogo) per il ritiro. Si allega modello del Contratto di affidamento compostiera in comodato d'uso gratuito, modello disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (in allegato fac-simile modello di richiesta Allegato B).</p> <p>7. Spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza, saranno valutate dal Gestore e non comporterà comunque un aumento della riduzione del tributo TARI.</p> <p>8. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario, intestatario TARI, potrà richiedere la compostiera, ricorrendone i requisiti. Qualora venissero meno le condizioni per cessazione del titolo di disponibilità</p>
---	---

<p>dell'immobile sarà necessaria la comunicazione di cessazione della pratica compostaggio presso il suddetto immobile e relativa restituzione dell'attrezzatura qualora affidata in comodato d'uso gratuito.</p> <p>9.L'affidamento della compostiera in comodato, potrà essere revocato per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione.</p> <p>10.E' vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio domestico, pena la richiesta di restituzione delle stesse da parte dell'Amministrazione o dal Gestore con conseguente immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>11.All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio.</p> <p>12.Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti, presentando istanza su modello predisposto dal presente regolamento di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (Allegato C) , e nel caso abbia una compostiera, occorre concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di consegna.</p>	<p>dell'immobile sarà necessaria la comunicazione di cessazione della pratica compostaggio presso il suddetto immobile (in allegato fac-simile modello Allegato C) e relativa restituzione dell'attrezzatura qualora affidata in comodato d'uso gratuito (fac-simile modello Allegato F).</p> <p>9.L'affidamento della compostiera in comodato, potrà essere revocato per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione.</p> <p>10.E' vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio domestico, pena la richiesta di restituzione delle stesse da parte dell'Amministrazione o dal Gestore con conseguente immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>11.All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e del Gestore.</p> <p>12.Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti, presentando istanza su modello predisposto dal presente regolamento di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (Allegato C) , e nel caso abbia una compostiera, occorre concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di consegna.</p> <p>ART. 6 bis- Formazione e informazione</p> <p>1. Tutte le utenze iscritte alla pratica dell'autocompostaggio dispongono dell'apposita brochure/manuale compostaggio disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e del Gestore.</p>
---	---

<p>ART. 7 Riduzione tariffaria</p> <p>1.La riduzione tariffaria è fissata nella misura stabilita dal “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC” approvato con delibera del Consiglio Comunale di Fano n. 113 del 31 luglio 2014, sarà applicata a tutto il periodo di pratica del compostaggio domestico ed è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della TARI a partire dall'accettazione dell'istanza. Con le stesse modalità sopra indicate cessa la riduzione tariffaria in caso di domanda di cessazione da parte dell'utente o in caso di rinuncia ai sensi del successivo comma 2.</p> <p>2.Qualora, a seguito di apposita verifica da parte dell'Amministrazione e/o del Gestore o altri aventi titolo, venga constatata la mancata utilizzazione della compostiera, o un utilizzo difforme da quanto previsto dal presente regolamento, o ancor prima si impediscia in qualsiasi modo la verifica, si configurerà violazione contrattuale manifestandosi pertanto l'espressa volontà di rinunciare alla pratica di compostaggio domestico e relativi benefici.</p>	<p>2. A completamento delle informazioni già contenute nella brochure/manuale compostaggio e con il fine di favorire e promuovere la diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, il Comune e/o il Gestore organizzano periodicamente attività formative e informative sulla conduzione della pratica dell'autocompostaggio. Tali iniziative prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di partecipazione all'autocompostaggio; • entità dello sconto tariffario; • contenuti del presente Regolamento; • tipologia di materiale compostabile e non compostabile; • tecniche di compostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo; • attività di consulenza, monitoraggio e controllo e soggetti incaricati. <p>3. Qualora si ravvisasse la necessità di rispondere ad una significativa manifestazione d'interesse alla pratica del compostaggio domestico da parte di utenti di lingua straniera, si procederà alla traduzione del presente Regolamento e relativo Manuale operativo almeno in lingua inglese.</p> <p>ART. 7 Riduzione tariffaria</p> <p>1.La riduzione tariffaria è fissata nella misura stabilita dal “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC” approvato con delibera del Consiglio Comunale di Fano n. 113 del 31 luglio 2014, sarà applicata a tutto il periodo di pratica del compostaggio domestico ed è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della TARI a partire dall'accettazione dell'istanza e relativa iscrizione all'Albo Compostatori. Con le stesse modalità sopra indicate cessa la riduzione tariffaria in caso di domanda di cessazione da parte dell'utente o in caso di rinuncia ai sensi del successivo comma 2.</p> <p>2.Qualora, a seguito di apposita verifica da parte dell'Amministrazione e/o del Gestore o altri aventi titolo, venga constatata</p> <ul style="list-style-type: none"> -la mancata conduzione della pratica di autocompostaggio, -una conduzione della pratica di autocompostaggio realizzata difformemente alle disposizioni del presente regolamento, -o ancor prima, si impedisca in qualsiasi modo la verifica stessa,
--	--

<p>3.Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di recesso.</p> <p>ART. 8 – Attività di controllo</p> <p>1.La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale e al personale dell'ufficio ambiente e ad eventuali incaricati comunali.</p> <p>2.Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche gli addetti al controllo del Gestore del Servizio, nominati con provvedimento del Sindaco. L'attività di verifica e controllo spetta altresì agli altri agenti o ufficiali di PG e PS presenti sul territorio.</p> <p>3.L'Amministrazione comunale e/o il Gestore può disporre in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento con rilascio di apposito verbale di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (Allegato D).</p> <p>4.L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di</p>	<p>valutata l'entità delle inadempienze e/o difformità riscontrate, potrà configurarsi nei confronti dell'utente iscritto, violazione contrattuale manifestandosi pertanto l'espressa volontà di rinunciare alla pratica di compostaggio domestico e relativi benefici.</p> <p>3.Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di recesso.</p> <p>ART. 8 – Attività di controllo, <u>monitoraggio e consulenza</u></p> <p>1.La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale e al personale dell'ufficio ambiente e ad eventuali incaricati dall'Amministrazione comunale.</p> <p>1 bis. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, effettuato su un campione minimo del 5% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).</p> <p>2.Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche gli addetti al controllo del Gestore del Servizio, nominati con provvedimento del Sindaco. L'attività di verifica e controllo spetta altresì agli altri agenti o ufficiali di PG e PS presenti sul territorio.</p> <p>3.L'Amministrazione comunale e/o il Gestore può disporre in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento con rilascio di apposito verbale di cui si allega fac simile e disponibile sul sito del Comune di Fano e del Gestore (Allegato D).</p> <p>4.L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di</p>
--	--

<p>personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.</p> <p>5. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica, la riduzione sarà revocata ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>6. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.</p> <p>7. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.</p>	<p>personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.</p> <p>5. Qualora nel corso delle verifiche venga accertata una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il compostaggio domestico non viene realizzato; - la conduzione è realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto e/o non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento; - la presenza di situazioni in grado di costituire impedimento alla regolare conduzione del compostaggio domestico; <p>-o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica,</p> <p>il Comune e/o il Gestore può, anche in funzione della entità della violazione o difformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento del compostaggio domestico, eventualmente anche solo a mezzo dello stesso operatore incaricato al monitoraggio e controllo; - non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare l'eventuale sconto ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento, sospendere/revocare l'iscrizione all'Albo. <p>6. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.</p> <p>7. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.</p> <p>8. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, il Comune oltre ai sopra indicati Operatori incaricati al controllo, può individuare uno o più soggetti volontari denominati "Consulenti domiciliari del</p>
---	---

<p>ART.9 – sanzioni</p> <p>1.Fermo quanto previsto all’art.7 comma 2 per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali e qualora non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, oblabile in via breve con euro 50,00.</p> <p>2.La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate dal personale del Comune di Fano o di altro incaricato del Comune o del personale del Gestore specificatamente incaricato, compete al Comando della Polizia Locale, cui i sopra citati soggetti dovranno pertanto tempestivamente inviare specifico rapporto.</p> <p>3.Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.lgs 267/2000, della L.R. 33/98 e ss.mm.ii nonché della legge 689/81 e ss.mm.ii.</p> <p>ART. 10 - Registro compostatori</p> <p>1.Il Comune di Fano e/o il Gestore , si impegnano a redigere un registro compostatori contenente i dati delle utenze che hanno aderito volontariamente alla pratica di compostaggio domestico e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici preposti ai sensi del presente</p>	<p>compostaggio”.</p> <p>9.Per il riconoscimento delle suddette qualifiche è obbligatoria la partecipazione a uno specifico corso organizzato dal Comune e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • generalità sul processo di compostaggio; • vantaggi sull’utilizzo del compost prodotto; • tipologia di materiale compostabile e non compostabile; • tecniche di autocompostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo; • tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all’uso del compost; • eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni; • regolamentazione comunale della pratica dell’autocompostaggio. <p>10. Il Comune può avvalersi del Gestore per l’organizzazione e la somministrazione dei corsi abilitanti di cui al comma precedente.</p> <p>ART.9 – sanzioni</p> <p>1.Fermo quanto previsto all’art.7 comma 2 per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali e qualora non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, oblabile in via breve con euro 50,00.</p> <p>2.La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate dal personale del Comune di Fano o di altro incaricato del Comune o del personale del Gestore specificatamente incaricato, compete al Comando della Polizia Locale, cui i sopra citati soggetti dovranno pertanto tempestivamente inviare specifico rapporto.</p> <p>3.Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.lgs 267/2000, della L.R. 33/98 e ss.mm.ii nonché della legge 689/81 e ss.mm.ii.</p> <p>ART. 10 - Registro compostatori</p> <p>1.Il Comune di Fano e/o il Gestore , si impegnano a redigere un registro compostatori contenente i dati delle utenze che hanno aderito volontariamente alla pratica di compostaggio domestico e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici preposti ai sensi del presente</p>
---	--

<p>regolamento.</p> <p>2. Tale registro può essere trasmesso alla Regione Marche nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio e/o per rispondere a specifiche richieste della stessa Amministrazione Regionale.</p> <p><u>(Da abrogare con il provvedimento di istituzione dell'ALBO COMPOSTATORI)</u></p>	<p>regolamento.</p> <p>2. Tale registro può essere trasmesso alla Regione Marche nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio e/o per rispondere a specifiche richieste della stessa Amministrazione Regionale.</p> <p>ART. 10 bis- Albo Comunale dei Compostatori</p> <p>1. In luogo del "Registro compostatori" ex art 10, il Comune istituisce con proprio atto lo "Albo dei Compostatori", di seguito "Albo", che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica dell'autocompostaggio in conformità ai dettati del presente Regolamento.</p> <p>2. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati delle utenze accreditate, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione. Ferma restando la facoltà di trattamento di tutti i dati necessari da parte dei soggetti incaricati a vario titolo dello svolgimento delle attività strettamente finalizzate alla gestione dell'Albo, al controllo di primo e secondo livello e al monitoraggio delle attività, dovranno essere adottate tutte le misure indispensabili a norma di legge o comunque opportune per la tutela della privacy dei cittadini.</p> <p>3. L'Albo Comunale dei Compostatori è suddiviso in tre sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">-Sezione A: nella quale sono iscritte le utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune;-Sezione B: nella quale sono iscritte le utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con una compostiera di proprietà;-Sezione C: nella quale sono iscritte le utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con altre tecniche quali <u>cassa, cumulo, buca.</u> <p>4. Le utenze che alla data di modifica del presente Regolamento, risultano essere già censite nel Registro dei Compostatori ex art. 10, in quanto avevano già presentato apposita dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 attraverso la documentazione di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A, rispettivamente perché già praticanti il compostaggio domestico prima</p>
---	--

<p>ART. 11 – Norme di rinvio</p> <p>1.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii , ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.</p> <p>ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore</p> <p>1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Fano.</p>	<p>dell'adozione del presente regolamento e perché attivato in data successiva, sono iscritte automaticamente all'Albo nella sezione A.</p> <p>L'accertamento da parte del Comune della sussistenza dei necessari requisiti e validazione delle suddette attività di compostaggio già in atto, dovrà essere eseguita/verificata nell'arco di anni 5 con una quota annuale non inferiore al 20% delle stesse.</p> <p>5.Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alle volumetrie delle compostiere assegnate nonché quelle relative alle altre forme di compostaggio domestico riconosciute al fine del computo del compostaggio domestico, nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.</p> <p>6.Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate o sospese dall'Albo, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).</p> <p>7.L'Albo è aggiornato annualmente in base all'iscrizione di nuove utenze e/o a cancellazioni</p> <p>8. Dell' elenco delle iscrizioni all' Albo viene data informazione anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune e/o del Gestore.</p> <p>ART. 10 ter – Funzionario responsabile</p> <p>1. Al Funzionario responsabile dell'U.O.C. Ambiente sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione relative al compostaggio domestico.</p> <p>ART. 11 – Norme di rinvio</p> <p>1.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii , ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.</p> <p>ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore</p> <p>1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Fano.</p>
---	--

ART. 13 – Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Allegati

~~• modello (A): fac-simile richiesta di compostaggio e riduzione tributo TARI rifiuti con contestuale iscrizione nel Registro Compostatori;~~

~~• modello(A-bis): fac-simile dichiarazione di sussistenza delle condizioni richieste per la pratica di compostaggio domestico e riduzione tributo TARI;~~

~~• modello (B): fac-simile contratto di affidamento compostiera in comodato d'uso gratuito;~~

~~• modello(C): fac-simile comunicazione di cessazione pratica compostaggio domestico;~~

~~• modello(D): fac-simile Scherma di verbale di controllo sopralluogo;~~

~~• modello(E): fac-simile Ricevuta attività formativa/informativa.~~

ART. 13 – Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Allegati

• modello (A): fac-simile richiesta di adesione al compostaggio domestico, iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori, riduzione TARI e eventuale assegnazione di compostiera;

• modello (B): fac-simile contratto di affidamento compostiera in comodato d'uso gratuito;

• modello(C): fac-simile comunicazione di cessazione pratica compostaggio domestico richiesta di revoca riduzione tributo cancellazione Dall'albo Comunale dei Compostatori;

• modello(D): fac-simile Scherma di verbale di controllo sopralluogo;

• modello(E): fac-simile Ricevuta attività formativa/informativa.

• modello(F): fac-simile modulo riconsegna compostier